



# *Prefettura di Bergamo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Bergamo, data del protocollo

Al Presidente dell'Associazione Costruttori Edili  
ANCE Bergamo

E, p.c. Al Sig. Presidente della Provincia

**BERGAMO**

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia di Bergamo

**LORO SEDI**

Ai Sig.ri Commissari dei Comuni di :

**VALLEVE**

**COLERE**

**ONETA**

**PARZANICA**

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di

Finanza,

**BERGAMO**

Al Sig. Dirigente dell'Ispettorato del Lavoro

**BERGAMO**

Al Sig. Dirigente dell'ATS di Bergamo

UOC Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro –  
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di  
lavoro

**Oggetto:** Sospensione attività edilizia

Al fine di elaborare uniformi linee interpretative della normativa emergenziale vigente con riferimento all'attività edilizia, si precisa quanto segue.





# *Prefettura di Bergamo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Come noto, le attività dei cantieri edili sono sospese in quanto non suscumbibili entro gli elencati codici ATECO la cui titolarità consente alle aziende di proseguire le attività produttive *ipso iure* in base al DPCM del 10 aprile u.s., allegato 3.

La stessa normativa emergenziale prevede, all'art. 2, ipotesi di prosecuzione delle attività produttive non ricomprese nei codici ATECO elencati, previa comunicazione alla competente Prefettura, secondo un modello che, giuridicamente, si ispira a quello della dichiarazione di inizio di attività. Infatti, le produzioni in parola, effettuata la comunicazione alla Prefettura competente, possono proseguire finché non intervenga un eventuale provvedimento prefettizio di sospensione.

Ciò premesso in ordine alla normativa generale, si informa che sono pervenute a quest'Ufficio talune istanze di imprenditori edili in cui si chiede, sostanzialmente, una prosecuzione dell'attività edilizia ai sensi del comma 6 dell'art. 2 DPCM del 10 aprile u.s. ovvero ai sensi del comma 12 del medesimo articolo. Si ritiene che tali istanze siano fondate su un'interpretazione non condivisibile della vigente normativa emergenziale.

Si sottolinea, infatti, che ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPCM è consentita la prosecuzione di attività produttive dotate di impianti a ciclo continuo ove dall'interruzione derivi grave pregiudizio all'impianto stesso ovvero un pericolo di incidenti. Le istanze nelle quali i cantieri edili vengono qualificati come impianti a ciclo continuo, a causa del danno economico derivante dal fermo delle maestranze, paiono contrastanti con la fattispecie consentita. La prospettata qualificazione giuridica del cantiere edile come impianto a ciclo continuo, sembra contrastante con la normativa vigente sotto due profili. Invero, sul piano tecnico, la ferma produttiva non cagiona danni irreversibili all'impianto<sup>1</sup>; sul piano giuridico, per altro verso, il danno economico non rientra tra quelli rilevanti ai sensi del comma 6 art. 2 del citato DPCM.

Analogamente, la vigente normativa prevede, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del DPCM del 10 aprile u.s., la possibilità che i titolari di attività sospese si rechino nelle aziende per attività di vigilanza, di tipo manutentivo o conservativo nonché per la spedizione di merci giacenti in magazzino o la ricezione di beni e forniture.

<sup>1</sup> eventuali manutenzioni conservative dello stesso impianto sono consentite ai sensi del comma 12 art.2 del citato DPCM.





# *Prefettura di Bergamo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Per contro, le istanze di imprenditori edili che intendono la manutenzione in parola come attività svolgibile a tutela di beni immobili di terzi, sembrano fondate su un'interpretazione fuorviante della normativa vigente. Invero, la possibilità di mantenere beni altrui mediante lo svolgimento di attività edilizia non rientra nel disposto dell'art. 2 comma 12, mentre può essere sussumibile in attività di urgente necessità di cui all'art. 1 comma 1 lett. a). Infatti, dall'esame delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito del Governo italiano, si evince che la manutenzione di immobili è consentita nei limiti della stretta indispensabilità che va correlata, *in primis*, alla messa in sicurezza degli immobili stessi.

Si invita, pertanto, Codesta Associazione a voler richiamare l'attenzione dei titolari di attività edili in ordine alla corretta interpretazione della normativa vigente, sensibilizzando gli stessi ad agire in linea con le indicazioni esposte.

il Prefetto  
(Ricci)

PC



